



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mb.it

www.comune.misinto.mb.it



Reg. Ord. n° 35

Misinto, Li 01/07/2010

OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU TERRENI E AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE A: TAGLIO ERBA – DISERBO - PULITURA DEI TERRENI – REGOLAZIONE E SAGOMATURA DI SIEPI E ALBERATURE

IL SINDACO

Premesso che

- ◆ all'interno del territorio comunale esistono numerosi terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di erba incolta;
- ◆ analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che protendono oltre il ciglio della strada nonché la rimozione di zolle od altro materiale;

Considerato che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circo lo stato di incuria ed abbandono di detti appezzamenti di terreni di proprietà privata;

Considerato che tale circostanza, oltre a sminuire il decoro della zona attigua:

- ◆ facilita la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
- ◆ può favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, serpenti ed insetti nocivi come la zanzara tigre che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale;

Considerato quindi che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione, producono un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari devono essere tenute sotto controllo attuando una accurata pulizia dei terreni;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei campi incolti, con particolare riguardo di quelli in prossimità di civili abitazioni a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 112;

Visto gli artt. 54 e 7.bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. nr. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 Nr. 152;

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29.

Visto il Regolamento Locale di igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Fatto salvo quanto stabilito dall'ordinanza relativa ai "Provvedimenti contro la diffusione della pianta ambrosia";

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

Area tecnica – Servizio Ecologia/Manutenzioni/Cimitero

e-mail: ufficiotecnico@comune.misinto.mb.it

- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;

ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere alla manutenzione ed agli interventi di pulizia sotto elencati delle aree libere e dei terreni del territorio comunale entro e non oltre il **15/07/2010** e che, comunque successivamente, dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;

Si avverte che in caso di inosservanza questo Comune potrà, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica,

Interventi da eseguirsi: I soggetti indicati nel punto precedente dovranno:

1. provvedere, a proprie spese, allo sfalcio delle erbe infestanti nonché alla loro rimozione;
2. Provvedere, a proprie spese, alla regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e conseguente rimozione dello sfalcio e dei rifiuti;
3. provvedere, a proprie spese, a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
4. evitare di produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne recipienti contenenti acqua o comunque raccolte d'acqua permanenti senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare.

A V V E R T E

Che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti e che chiunque viola le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa **da Euro 250,00 a Euro 2.000,00;**

D I S P O N E

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Misinto e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza, sino al **31/07/2010** e la trasmissione della stessa all'A.S.L. della Provincia di Milano n°3 – Dipartimento di Prevenzione Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Via Novara 3 – 20033 Desio (MB)

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n°1034;
- entro 120 dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
Enrico Zanotti